

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NORTHWOOD professional forest equipment» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 20, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 412 776.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Norwood Promotional Products Europe, SL.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario «NORWOOD» per prodotti della classe 35.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MovieStation» per prodotti della classe 9 — Marchio comunitario n. 5 743 257.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la MSI Technology GmbH.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 26 novembre 2013 — TrekStor/UAMI — MSI Technology (MovieStation)

(Causa T-636/13)

(2014/C 39/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: O. Spieker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MSI Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 27 settembre 2013 (procedimento R 1914/2012-4), nel senso di rigettare la richiesta della richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario «MovieStation» del 20 giugno 2011, e di condannarla alle spese relative a tale richiesta;

— condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Sto/UAMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)

(Causa T-640/13)

(2014/C 39/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sto AG (Stühlingen, Germania) (rappresentanti: K. Kern e J. Sklepek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fixit Trockenmörtel Holding AG (Baar, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della quarta commissione di ricorso del 25 settembre 2013 (procedimento R 905/2012-4) nel senso di accogliere l'opposizione nella misura in cui viene fatta valere con il ricorso e di rigettare la domanda di marchio comunitario n. 9 207 085;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Fixit Trockenmörtel Holding AG.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CRETEO» per prodotti delle classi 1, 2, 17 e 19 — Domanda di marchio comunitario n. 9 207 085.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi tedeschi «StoCretec» e «STOCRETE» per prodotti delle classi 1, 2, 17 e 19.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Meda/UAMI — Takeda (PANTOPREM)

(Causa T-647/13)

(2014/C 39/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meda AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Takeda GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 25 settembre 2013, procedimento R 2171/2012-4 per quanto riguarda l'opposizione avverso la domanda di marchio comunitario 9 403 983 «PANTOPREM»;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PANTOPREM» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 043 973

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Takeda GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi comunitari «PANTOPAN», «PANTOMED», «PANTOPRAZ», «PANTOPRO» e il marchio denominativo nazionale «PANTOP» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 59, prima frase; dell'articolo 64, paragrafo 1; dell'articolo 75; dell'articolo 76, paragrafo 1, seconda frase; dell'articolo 77 e dell'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — TrekStor/UAMI (SmartTV Station)

(Causa T-649/13)

(2014/C 39/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: O. Spieker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 1° ottobre 2013 (procedimento R 128/2013-4) e modificare la decisione impugnata nel senso che la registrazione del marchio «SmartTV Station» (domanda n. 010595577) sia consentita nella sua integralità;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.